

31956.



Sentenza n. 177/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta TONOLO Presidente

Maurizio MASSA Consigliere relatore

Daniela ALBERGHINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 31956, del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale per il Veneto contro:

1) società Terme COMMODORE s.r.l., in fallimento, codice fiscale e partita IVA 05134540284, con sede legale in Montegrotto Terme (PD), via S. Pio X², pec: f75.2021padova@pecfallimenti.it, in persona della curatrice fallimentare Monica MARAGOTTO, domiciliata a Padova in via Sorio 47, c.f. MRGMNC63P44A001P, pec: monica.maragotto@pec.commercialisti.it;

2) MATTIAZZO Pierlivio, in proprio e quale ex amministratore e legale rappresentante di Terme COMMODORE s.r.l., nato ad Abano Terme (PD) il 22.12.1955, residente ad Abano Terme, via Augustea 31, c.f. MTTPLV55T22A001B, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Attilio De Martin del Foro di Padova (C.F. DMR GNN 68S20 G642E) con elezione di domicilio presso lo Studio dell'Avv. Luca Fonte in Venezia –

	31956.	
	Mestre, Via Torino, n. 65, interno 23.	
	VISTI gli atti del giudizio;	
	ALL'UDIENZA del 13 marzo 2024, con l'assistenza del segretario	
	dott. Stefano Mizgur, data per letta la relazione del Consigliere relatore	
	Maurizio Massa, sono stati sentiti il rappresentante del Pubblico	
	Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca	
	Cosentino e l'avv. Giovanni Attilio De Martin per il sig. Pierlivio	
	Mattiazzo ex amministratore e legale rappresentante di Terme	
	COMMODORE s.r.l.. Le parti hanno concluso come da verbale.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con denuncia di danno del 06 agosto 2019, trasmessa con nota	
	del 07/08/2019, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi del	
	Comune di Montegrotto Terme ha segnalato alla Procura erariale	
	l'omesso riversamento, alla tesoreria comunale, di somme introitate a	
	titolo di imposta di soggiorno da parte della società Terme	
	COMMODORE s.r.l., in relazione alla gestione della struttura ricettiva	
	denominata "Hotel COMMODORE", ubicata nel Comune di Montegrotto	
	Terme, in via S. Pio X°, 2.	
	In particolare, la segnalazione aveva ad oggetto il mancato	
	riversamento dell'imposta di soggiorno riguardante il V^ e VI^	
	bimestre dell'anno 2018 e il I^, II^ e III^ bimestre dell'anno 2019.	
	Con nota del 02/03/2020, l'Amministrazione comunale ha	
	trasmesso alla Procura erariale la documentazione integrativa	
	(intimazione di pagamento prot. 19080 del 17.7.2019, afferente il V^	
	2	

	31956.	
	e VI^ bimestre 2018 e I^ e II^ bimestre 2019; ingiunzione di pagamento prot. 25080 del 6.8.2019, afferente il V^ e VI^ bimestre del 2018 e I^, II^, e III^ bimestre del 2019; iscrizione a ruolo coattivo n. 2019/5507 dell'ingiunzione di pagamento prot. 20580 cit.;	
	ingiunzione di pagamento prot. 5740 del 2.3.2020, per il IV^, V^ e VI^ bimestre del 2019) informando, altresì, dell'avvenuto parziale riversamento dell'imposta da parte del gestore della predetta struttura ricettiva nonché del mancato adempimento alla presentazione del modello 21 di riepilogo dell'imposta riscossa per gli anni 2018 e 2019.	
	A seguito di richiesta istruttoria della Procura erariale del 8.5.2023, il Comune ha inviato un'ulteriore nota di aggiornamento sulla vicenda comunicando che, alla data del 16.05.2023:	
	<i>"non risultavano ulteriori versamenti di somme da parte della società a titolo di imposta di soggiorno;</i>	
	<i>la società era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova 75/2021 del 3.6.2021;</i>	
	<i>il Comune aveva emesso un'ulteriore ingiunzione di pagamento in relazione all'omesso versamento dell'imposta di soggiorno dei bimestri I^, II^, V^ e VI^ dell'annualità 2020 (doc. 5);</i>	
	<i>il Comune aveva provveduto ad insinuarsi al passivo fallimentare relativamente agli omessi versamenti delle imposte di soggiorno afferenti il IV^, V^ e VI^ bimestre dell'annualità 2019 e I^, II^, V^ e VI^ bimestre dell'annualità 2020;</i>	
	<i>anche l'Agenzia delle entrate aveva provveduto ad insinuarsi</i>	

	31956.	
	<i>nella medesima procedura, in relazione al ruolo coattivo 2019/5507</i>	
	<i>prot. 20580 del 6.8.2019”.</i>	
	A seguito di successiva richiesta istruttoria della Procura erariale	
	del 06.06.2023, l’ente interessato ha trasmesso ulteriore	
	documentazione di interesse (reversali di incasso riferite ai pagamenti	
	eseguiti dal gestore Hotel Commodore; ingiunzione di pagamento 5179	
	del 25.2.2020, annullata e sostituita dall’ ingiunzione n. 5740 del	
	02.03.2020; ruolo presso Agenzia delle entrate-riscossione n.5507/19)	
	informando, altresì, che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da	
	Covid-19, il Comune medesimo aveva disposto la sospensione del	
	versamento dell’imposta di soggiorno dal 12.3.2020 al 15.10.2020.	
	Il P.M. contabile - nel ritenere sussistente un’ipotesi di	
	responsabilità amministrativa per danno all’erario derivante dal	
	mancato riversamento dell’imposta di soggiorno sopra indicata - ha	
	notificato alla società Terme COMMODORE s.r.l. in persona della	
	curatrice fallimentare Monica Maragotto nonché al sig. MATTIAZZO	
	Pierlivio, in proprio e quale amministratore ed ex rappresentante legale	
	della predetta società, con atto del 6.07.2023, invito a fornire	
	deduzioni, ex art. 67 del D.lgs. n. 174/2016, contestando	
	complessivamente un danno erariale di € 60.499,00, specificamente	
	illustrato nella tabella riportata alla pagina 4 dell’atto di citazione.	
	A seguito della notifica dell’invito a dedurre, la curatrice	
	fallimentare, d.ssa Maragotto, ha trasmesso, in data 20.07.2023, le	
	proprie deduzioni dichiarando: “ <i>che la disamina delle scritture contabili</i>	
	4	

31956.

della società aveva fatto emergere diverse irregolarità tra cui una sottostima del debito nei confronti del comune di Montegrotto Terme a titolo di imposta di soggiorno (per minori importi contabilizzati dalla fallita); che, inoltre, non aveva trovato riscontro nella documentazione societaria (come confermato dallo stesso comune con nota del 17.5.2022), un pagamento "in contanti" di 10.000 euro, asseritamente eseguito dalla società in data 31.3.2019; che nella quantificazione del danno doveva tuttavia tenersi conto dell'effettuazione, in data 22.8.2019, di un bonifico di euro 2.195,21 (importo netto 2.176,00), a saldo della tassa di soggiorno-ottobre 2018; che l'importo contabilizzato nel 2020 doveva essere rettificato in considerazione dell'importo di 11.611,50 euro comunicato, dalla stessa società, con mod. 21 presentato in data 8.1.2021".

La curatrice fallimentare ha, quindi, rilevato un refuso nella sommatoria dell'importo del danno quantificato nell'invito a dedurre della Procura (importo dovuto corretto: euro 79.956,00 e non 76.962,00) soggiungendo che dal calcolo complessivo doveva inoltre essere scomputato l'importo di euro 2.176,00 sopracitato (2.195,21 al lordo degli interessi), effettuato con bonifico del 22.8.2019 (reversale n. 1479 del 12.9.2019), così quantificando un mancato complessivo versamento di imposte di soggiorno, da parte della società Terme COMMODORE s.r.l., nel periodo in oggetto, di euro 61.317,00 (al netto degli interessi).

È rimasto, invece, privo di riscontro l'invito a dedurre notificato

	31956.	
	al sig. Mattiazzo Pierlivio in qualità di ex amministratore e legale rappresentante della società nel periodo in contestazione, nonostante la regolarità della notifica perfezionatasi in data 20.07.2023.	
	Con atto di citazione depositato il giorno 8 novembre 2023, la Procura, ha, quindi, convenuto in giudizio la società Terme COMMODORE s.r.l., con procedura fallimentare in corso, in persona della curatrice fallimentare MARAGOTTO Monica e il sig. MATTIAZZO Pierlivio, in proprio e quale ex amministratore e legale rappresentante di Terme COMMODORE s.r.l. contestando loro una condotta dolosa per il mancato, indebito e ingiustificato, riversamento nelle casse del Comune di Montegrotto dell'imposta di soggiorno versata dai clienti della struttura ricettizia nel 2018 (IV,V,VI bimestre), 2019 (I,II,III,IV,V, bimestre) e 2020 (I,II,V, VI bimestre).	
	Recepito integralmente quanto dichiarato dalla curatela fallimentare nella nota sopra riportata del 20.07.2023, ha quantificato il danno complessivo in euro 61.317,00 (al netto degli interessi), concludendo per la condanna solidale della società Terme COMMODORE s.r.l. e del sig. Mattiazzo Pierlivio.	
	In data 14 febbraio 2024, si è costituito il sig. MATTIAZZO Pierlivio, in proprio e quale ex amministratore e legale rappresentante di Terme COMMODORE s.r.l., chiedendo:	
	<i>"nel rito, 1) dichiararsi la nullità dell'Atto di citazione introduttivo del Giudizio in quanto notificato presso l'indirizzo PEC personale del Curatore della Società fallita Terme Commodore S.r.l. e non presso</i>	
	6	

31956.

l'indirizzo PEC istituzionale della Procedura Fallimentare;

2) dichiararsi l'insussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, in materia di giudizio di responsabilità erariale, come effetto dell'entrata in vigore dell'Articolo 180, commi II[^] e III[^], del D.L. n. 34/2020 (come successivamente convertito in legge), atteso che in detta normativa il titolare della struttura ricettiva è indicato come soggetto "responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno" e, quindi, non più "Agente contabile" e stante la retroattività di una tal prescrizione normativa quale lex favor;

nel merito, qualora le superiori conclusioni di rito non dovessero essere accolte,

a) accertata la situazione di crisi aziendale nella quale ha operato la Società Terme Commodore S.r.l. fino alla dichiarazione di fallimento dichiarare insussistente la responsabilità erariale in capo al Sig. Pierlivio Mattiazzo e ciò per assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale, rectius il dolo e la colpa grave sussistendo, per contro, una situazione esimente di causa di forza maggiore;

b) respingersi, comunque, l'azione svolta dalla Procura erariale in quanto intesa a far condannare, in solido, una Procedura Fallimentare unitamente all'ex Legale rappresentante della Società in bonis, con palese violazione degli Articoli 42, 51 e 52 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge Fallimentare");

sempre nel merito, qualora la superiore conclusione di merito non dovesse essere accolta accertarsi e dichiararsi infondata e, quindi,

31956.

rigettarsi o, comunque, dichiararsi improcedibile in parte qua la domanda proposta dalla Procura attrice attesa la svolta pretesa del Comune di Montegrotto Terme con Ordinanze – Ingiunzioni, ex Articolo 2 del R.D. n. 639/1910, tramite Ruoli Coattivi e insinuazione allo stato passivo del Fallimento TERME COMMODORE S.r.l. per complessivi € 61.317,00;

in via gradata, e salvo gravame, nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre l'addebito posto a carico del convenuto considerata, altresì, la situazione di forte crisi dell'Impresa in cui il medesimo è venuto ad operare e che ha condotto al fallimento della Società;

Con ogni consequenziale statuizione di legge anche in relazione alle spese di giudizio.”

All'odierna udienza, il PM ha replicato alle eccezioni sollevate dalla difesa, e, in particolare, a quelle di nullità della notifica dell'atto di citazione e di inammissibilità dell'atto introduttivo stesso, ribadendo la correttezza dell'operato della Procura.

In merito al difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia, a seguito dell'applicazione dell'art. 180 del D.L. 34/2020, il P.M. ha confermato la giurisdizione della Corte dei conti, evidenziando come la recente giurisprudenza continui a considerare "agenti contabili" i titolari delle strutture ricettive.

Per quanto riguarda la presunta infondatezza della pretesa erariale, a fronte di ordinanze e ingiunzioni già emesse dal Comune i

31956.

cui importi sono già stati iscritti a ruolo, il P.M. ha ribadito che l'azione erariale è preclusa solo dal soddisfacimento integrale del credito, pertanto, fino a quando lo stesso non sia stato totalmente soddisfatto, l'azione erariale è ammissibile.

Il requirente, infine, ha concluso ribadendo che la condotta in contestazione deve ritenersi dolosa e, pertanto, il Collegio non può esercitare il potere riduttivo.

L'avv. De Martin, ha confermato la correttezza della notifica della citazione, sostenendo, tuttavia, che l'atto introduttivo contiene una pretesa illegittima in quanto la Procura chiede la condanna congiunta di una curatela e dell'ex legale rappresentante, amministratore della società, cosa che non è consentita davanti al Giudice ordinario.

Il difensore ha espresso delle perplessità in merito alla possibile coesistenza di diversi titoli di responsabilità in quanto, diversamente da come sostiene l'inquirente, ciò contrasterebbe con il principio della necessaria sussistenza di un interesse processuale ad agire diretto, attuale e presente.

L'avvocato, poi, ha ribadito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti alla luce di quanto previsto dall'art. 180 del D.L. 34/2020, ed ha concluso insistendo sulla impossibilità della coesistenza di una sentenza di condanna con un possibile recupero delle somme in sede fallimentare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale di rito, il Collegio ritiene di rigettare

31956.

l'eccezione, formulata dal sig. Mattiazzo, di difetto di notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza nei suoi confronti (a mezzo servizio postale il 16 gennaio 2024) e in quelli del Fallimento TERME COMMODORE S.r.l. (a mezzo pec del 15 novembre 2023).

Al riguardo, si rileva che la stessa risulta eseguita correttamente ad entrambi i soggetti citati in giudizio e che, per quanto riguarda la società Terme Commodore s.r.l., questa è stata effettuata tramite pec personale del curatore e pec del fallimento come emerge dalla relata prodotta dalla Procura. La difesa del convenuto, in udienza, come da verbale, ha comunque rinunciato alla censura.

2. Con riferimento, poi, all'eccezione di difetto di giurisdizione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 180, del d.l. n. 34 del 2020, convertito nella l. n. 77 del 2020, questa non merita accoglimento.

Va, al riguardo considerato che tale norma qualifica espressamente come responsabile d'imposta e non più come agente della riscossione, il soggetto gestore della struttura ricettiva che incassa l'imposta di soggiorno; tale innovata configurazione soggettiva – a parere di questa Sezione – non incide sull'elemento che fonda la giurisdizione in materia contabile e cioè il maneggio del danaro pubblico da parte di un soggetto il quale, incassando denaro pubblico con obbligo di riversamento al beneficiario dell'imposta (e cioè l'ente locale), secondo cadenze regolari, assume necessariamente la qualifica di agente contabile.

Le sopravvenute modifiche legislative (art. 180, comma 3, D.L.

31956.

n. 34/2020 e art. 5-quinquies D.L. n. 146/2021), infatti - in linea con l'indirizzo interpretativo elaborato da questa Corte, anche in appello, su vicende analoghe a quella in esame - non si ritiene abbiano intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l'amministrazione comunale, facendo permanere in capo al primo la qualifica di agente contabile e, come tale, l'assoggettamento alla giurisdizione di questa Corte (ex multis, Corte conti, Sez. II app. n. 166/2024, n. 91/2024, n. 34/2024, n. 400/2023, n. 397/2023, n. 396/2023, n. 395/2023 e n. 170/2023; id, Sez. I app., n. 107/2023 e n. 30/2023, questa Sez., sentt. n. 109/2023, n. 90/2023 e n. 82/2023; Sez. giur. Liguria, n. 102/2023; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 23/2023, n. 98/2023, n. 30/202 e n. 35/2023; Sez. giur. Toscana, n. 180/2023, n. 212/2023 e n. 246/2023; Sez. giur. Campania, n. 33/2023).

Come rilevato in una recente pronuncia della Sezione di appello della Corte dei conti (Sez. II app., sent. n. 166/2024), le due qualifiche di responsabile d'imposta e di agente contabile indicano funzioni diverse; la prima impone al responsabile d'imposta di intervenire, quale coobbligato solidale, in caso di inadempimento del soggetto passivo (il cliente), mentre la seconda impone a chi riceve somme di spettanza pubblica di riversare quanto riscosso nei termini e modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

La prima qualifica non esclude la seconda e, dunque, il medesimo soggetto può essere sottoposto alla giurisdizione contabile (quale agente contabile), laddove – come già evidenziato – lo stesso abbia

31956.

incassato denaro dai clienti della struttura ricettiva a titolo di imposta di soggiorno e poi non l'abbia riversato al Comune di appartenenza rendendosi responsabile di una indebita apprensione di somme di spettanza pubblica.

Tale impostazione non risulta in alcun modo contraddetta da quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione con ordinanza n. 6187 del 27 febbraio 2024 laddove la stessa rileva che con l'entrata in vigore del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 " *viene normativamente previsto che il gestore della struttura turistica sia responsabile per la riscossione (e il successivo riversamento) dell'imposta di soggiorno, addebitata ai visitatori per ciascuna notte di alloggio. In precedenza, nonostante l'esistenza dell'imposta di soggiorno stessa, tale responsabilità non era stata esplicitata, con la conseguenza che si erano sviluppate controversie in merito alla responsabilità del gestore per il mancato pagamento dell'onere da parte del visitatore.*

Con la sopravvenienza dell'articolo 180, co.3, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 il legislatore ha stabilito che "all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: "1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della

31956.

presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale (...)".

Ebbene, come chiarito dalla Seconda Sezione centrale di appello di questa Corte con la sentenza n. 109 depositata il 6 maggio 2024 (a cui si fa integrale riferimento), la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta attribuita ai gestori delle strutture ricettive, deve ritenersi irrilevante ai fini della responsabilità contabile in quanto, anche dopo la sopravvenuta normativa, si è pur sempre in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità di cui trattasi, riscontrandosi nella fattispecie le caratteristiche dell'agente contabile, così come delineate dall'art. 178 del R.D. n. 827 del 1924.

Ne consegue che la fattispecie di responsabilità azionata dalla Procura - consistente nell'omesso riversamento dell'imposta di soggiorno a favore del Comune di Venezia da parte della società in fallimento TERME COMMODORE S.r.l. - rientra nella giurisdizione di questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti (Cass. civ., SS.UU., 7 maggio 2003, n. 6956; Cass. civ., SS.UU., 21 giugno 2010, n. 14891; Cass. civ, SS.UU., 16 novembre 2016, n. 23302; Cass. civ, SS.UU., 18 giugno 2018, n. 16014; Cass. civ., SS.UU. 17 luglio 2018, n. 19654; Cass. civ., SS.UU., 20 ottobre 2020, n. 22810; Cass. civ., SS.UU. 20 novembre 2020, n. 26499; Cass. Civ., SS.UU. 24 gennaio 2022, n. 1994).

3. Quanto all' applicabilità al caso di specie dell'articolo 51 della

31956.

legge fallimentare, e cioè del principio della universalità oggettiva (principio che si ricollega a quello della par condicio creditorum) secondo cui il concorso dei creditori può avvenire solamente all'interno della procedura fallimentare, si osserva quanto segue.

La difesa del sig. Mattiazzo sostiene che ogni credito va accertato secondo le norme che disciplinano la formazione dello stato passivo fallimentare e, quindi, non sarebbe consentita una sentenza di condanna della curatela da parte di questa Corte in quanto il *decisus* non sarebbe opponibile al fallimento e, pertanto, si presenterebbe come *inutiliter datum*. Da ciò l'inammissibilità della citazione.

L'eccezione non è fondata.

Secondo la giurisprudenza costante della Cassazione a Sezioni Unite, non c'è pregiudizialità tra la procedura fallimentare e il giudizio di responsabilità erariale.

Con varie pronunce, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che tali giudizi sono totalmente indipendenti (la 12371 del 2008 e la 11073 del 2012) e che, appunto, la giurisdizione "*sul rapporto obbligatorio appartiene alla Corte dei conti e permane anche nel caso di fallimento*".

Secondo indirizzo giurisprudenziale consolidato, la sede per l'accertamento del credito erariale è la Corte dei conti, e questo accertamento permane anche in caso di fallimento del creditore (Sezioni di appello della Corte dei conti n. 198 del 2018 e n. 107 del 2021).

31956.

4. Nel merito, il Collegio rileva che la norma istitutiva dell'imposta di soggiorno è rappresentata dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011, che ne demanda l'attuazione ad un regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, rinviando, quanto alla disciplina di dettaglio, alla potestà regolamentare degli enti locali ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

In assenza del regolamento statale di attuazione, le modalità applicative del tributo trovano attualmente esclusiva disciplina nei singoli Regolamenti comunali, adottati ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 4, c. 3 d.lgs. n. 23 del 2011.

Il Comune di Montegrotto Terme, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 27 novembre 2012 ha approvato il regolamento dell'imposta di soggiorno, successivamente modificato con delibera n. 16 del 29 aprile 2014 e con delibera n. 53 del 28 novembre 2019 (doc. 13 allegato dalla Procura attrice).

Ebbene, considerato che l'azione introduttiva di questo giudizio riguarda il IV[^], V[^] e VI[^] bimestre dell'anno 2018, il I[^], II[^], III[^], IV[^] e V[^] bimestre dell'anno 2019 nonché il I[^], II[^], V[^] e VI[^] bimestre del 2020, devono trovare applicazione i regolamenti comunali allora vigenti i quali disciplinano puntualmente le modalità di riscossione e versamento dell'imposta in parola .

Il maneggio di denaro pubblico determinato dalla riscossione dell'imposta per l'ente pubblico determina – come affermato dalle

31956.

Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze n. 13330/2010 e n. 14891/2010 – l’assunzione della qualifica giuridica di agente contabile.

Il T.U. enti locali prevede che siano assoggettati a responsabilità contabile non solo il tesoriere, ma anche ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali (art. 93, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000). Per aversi responsabilità contabile, dunque, è sufficiente la prova del mancato versamento del danaro avuto in gestione spettando all’agente contabile provare che la mancata restituzione del bene è conseguenza di un fatto a lui non imputabile in quanto dovuto al caso fortuito e a causa di forza maggiore (cfr. *ex multis*, Sez. Giurisd. Toscana sent. n. 121/2021).

4.1 Tanto premesso, va considerato che il gestore della struttura ricettiva risulta investito, come già rilevato in precedenza, di un rapporto di servizio con l’Ente pubblico che demanda allo stesso compiti eminentemente contabili, funzionali all’incameramento effettivo dell’imposta di soggiorno (*in tal senso*, Cdc, Sez. giur. Veneto sentt. nn. 50/2021, 206/2021, 179/2022).

Nel caso di specie, dunque, la società convenuta e il gestore della stessa (e quindi l’amministratore e socio unico) dovendo riscuotere la tassa di soggiorno per il Comune di Montegrotto Terme (nell’ambito di un rapporto di servizio) hanno assunto il ruolo e la funzione di agenti contabili della riscossione di somme aventi natura tributaria e, in quanto tali, erano entrambi tenuti al riversamento delle

31956.

stesse nella tesoreria dell'ente nei termini previsti dal regolamento dello stesso.

La qualifica di gestore della struttura ricettiva e, di conseguenza, di agente contabile, in riferimento alla disciplina dell'imposta di soggiorno, va, infatti, attribuita sia alla persona giuridica che agli amministratori della società essendo quest'ultimi titolari *pro tempore* della rappresentanza legale e dei poteri di gestione amministrativa e finanziaria della società "gerente" le strutture alberghiere.

L'individuazione in concreto dell'agente contabile, ove si tratti di strutture ricettive intestate a persone giuridiche, coincide, dunque e innanzitutto, con la persona giuridica che esercita l'attività ricettiva e l'impresa turistica.

In tal senso, la Suprema Corte di Cassazione e la giurisprudenza contabile hanno chiarito che il gestore dell'attività ricettiva è individuabile nell'albergatore, sia esso persona fisica che giuridica, al quale sono affidate attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, con compiti eminentemente contabili, completamente avulsi dal rapporto tributario sottostante (Corte di cassazione, SS.UU., ord. 24 luglio 2018, n. 19654); sussiste, tuttavia, una corresponsabilità gestoria degli amministratori della società in quanto gli stessi sono titolari di funzioni di rappresentanza legale e di gestione amministrativa e finanziaria della stessa e, dunque, partecipano ad una eventuale condotta illecita

31956.

consistente nella violazione degli obblighi di riversamento dell'imposta di soggiorno riscossa (Cdc, Sez. Giurisd. Veneto sent. n. 1/2020).

4.2. L'omesso riversamento nelle casse del Comune dell'imposta di soggiorno, quindi, costituisce un danno per l'erario da mancata entrata e determina la responsabilità contabile di coloro che, assumendo la qualifica di agenti contabili, avrebbero dovuto provvedere al versamento.

Il danno dev'essere quantificato nella somma indicata in citazione posto che in tale importo si è tenuto conto dei versamenti effettuati a tal titolo al Comune secondo quanto emerso dalla documentazione prodotta in giudizio.

La Procura erariale ha, infatti, provato con proprie allegazioni che le somme riscosse e non riversate a titolo di imposta di soggiorno ammontano complessivamente ad € 61.317,00, e sono corrispondenti al mancato riversamento dell'imposta di soggiorno da parte della predetta struttura ricettiva per i periodi IV, V[^] e VI[^] bimestre dell'anno 2018, I[^], II[^], III[^], IV[^] e V[^] bimestre dell'anno 2019 nonché I[^], II[^], V[^] e VI[^] bimestre del 2020.

Il danno di cui sopra corrisponde alle somme per le quali il Comune di Montegrotto Terme - a fronte dell'omesso riversamento dell'imposta di soggiorno - ha esercitato il potere di ingiunzione *ex art.* 2 R.D. n. 639/1910, e cioè:

somme riferite al V[^] e VI[^] bimestre 2018, nonché al I[^] e II[^] bimestre 2019 (di cui alla Nota, Prot. n. 19080 del 17 luglio 2019) V[^]

	31956.	
	e VI^ bimestre dell'anno 2018 (Ordinanza - Ingiunzione di pagamento, Prot. n. 25080, del 6 luglio 2019) e al I^, II^ e III^ bimestre dell'anno 2019 (iscrizione a Ruolo coattivo dell'Ingiunzione di pagamento sopra citata, Prot. n. 25080);	
	somme riferite al IV^, V^ e VI^ bimestre dell'anno 2019 (ingiunzione di pagamento, Prot. n. 5740 del 2 marzo 2020);	
	- omessi versamenti dell'imposta di soggiorno riferita ai bimestri I^, II^, V^ e VI^ dell'annualità 2020;	
	e, quindi, all'insinuazione nello stato passivo fallimentare relativamente agli omessi versamenti delle imposte di soggiorno afferenti il IV^, V^ e VI^ bimestre dell'anno 2019 e quanto al I^, II^, V^ e VI^ bimestre dell'annualità 2020.	
	La sommatoria degli importi concernenti i periodi sopra indicati corrisponde al <i>quantum</i> richiesto nell'atto di citazione della Procura regionale (vedasi Tabella, a pagine 3 e 4 di cui all'Atto di citazione).	
	Ebbene, la mancanza dell'effettivo versamento delle somme determina che - seppur sussistano ammissibili e legittimi atti esecutivi - la pretesa erariale non possa ritenersi interamente soddisfatta, il danno sia ancora attuale e concreto e, di conseguenza, pienamente azionabile pur in presenza di ordinanze ex art. 2 R.D. n. 639/1910, ruoli coattivi e ammissione allo stato passivo fallimentare del Comune di Montegrotto.	
	4.3. Quanto all'elemento soggettivo ravvisabile in capo alla società Terme COMMODORE s.r.l., in fallimento, ed al suo	

31956.

amministratore, sig. Mattiazzo Pierlivio, il Collegio rileva che gli obblighi imposti dall'art. 4 del decreto legislativo n. 23/2011, nonché del regolamento comunale applicabile erano da loro pienamente conosciuti e conoscibili e che, di conseguenza, il mancato riversamento del tributo non può che configurarsi come una condotta consapevolmente e volontariamente omissiva e, dunque, dolosa.

L'assunzione della funzione di agenti contabili nell'ambito del rapporto di servizio con il Comune implica, infatti, la conoscenza dell'obbligo di riversamento delle somme riscosse nella tesoreria del Comune, e quindi la volontarietà dell'omissione dell'esatto adempimento dell'obbligo di riversare nei termini previsti dal regolamento, omissione che già da sola è sufficiente a integrare l'elemento soggettivo del dolo, aggravato, nel caso di specie, dalla persistenza dell'inadempimento nonostante i vari solleciti effettuati dal Comune di Montegrotto Terme, fino alla notifica di ingiunzioni fiscali.

5. Non può trovare, infine, accoglimento la richiesta, formulata dalla difesa del convenuto, nella memoria del 14 febbraio 2024, volta ad accertare *"la situazione di crisi aziendale nella quale ha operato la Società Terme Commodore S.r.l. fino alla dichiarazione di fallimento"* e a *"dichiarare insussistente la responsabilità erariale in capo al Sig. Pierlivio Mattiazzo e ciò per assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale, rectius il dolo e la colpa grave sussistendo, per contro, una situazione esimente di causa di forza maggiore"*.

Dagli atti depositati, tuttavia, non emergono - e dunque non

	31956.	
	risultano dimostrati - eventi particolari o circostanze che, nel periodo	
	di riferimento, possano essere qualificati come casi fortuiti o cause di	
	forza maggiore tali da impedire il riversamento delle imposte di	
	soggiorno e perciò esimenti della responsabilità addebitata dalla	
	Procura con l'atto introduttivo di giudizio.	
	Non possono, pertanto, trovare adesione le giustificazioni	
	addotte dalle parti secondo cui le ragioni dell'omesso versamento non	
	sono da ricondurre a una decisione dolosa, ma all'impossibilità della	
	azienda di superare la difficile crisi finanziaria in cui era incorsa.	
	Le riferite ad asserite condizioni di criticità economica della	
	società e l'asserita carenza di risorse proprie della stessa e del suo	
	legale rappresentante (che non avrebbero consentito di adempiere	
	all'obbligo di riversamento del <i>quantum</i> oggetto dell'odierna	
	contestazione) non appaiono convincenti a fronte dell'avvenuto,	
	indebito, incameramento delle somme di cui trattasi; risulta di tutta	
	evidenza, invece, che gli importi incassati, da riversare all'erario in un	
	breve lasso temporale (15 giorni dalla scadenza del trimestre di	
	riferimento) non potevano essere trattenuti dalla struttura ricettizia ed	
	essere impiegati per sopperire a difficoltà finanziarie della stessa	
	trattandosi di denaro pubblico su cui la società e chi per essa non aveva	
	alcun titolo e la cui appropriazione non poteva e non può che essere	
	qualificata come indebita e illecita.	
	Diversamente, infatti, da quanto avviene per il pagamento di	
	altri debiti verso l'erario o verso i dipendenti a cui la società provvede	

31956.

con le provviste proprie, per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, non si tratta di un pagamento, ma di un riversamento di somme ricevute per conto di altri, che rimangono di proprietà pubblica, e che pertanto non appartengono alla società e di cui la stessa non può assolutamente disporre.

Per tali motivi, il Collegio ritiene irrilevanti le esimenti invocate dalla difesa, e ingiustificato il consapevole indebito utilizzo di denaro pubblico da parte dei convenuti (Sez. Veneto 206/2021).

6. Stante la natura della responsabilità contabile addebitata a titolo di dolo, il Collegio non ritiene di esercitare il potere riduttivo dell'addebito.

7. Conclusivamente, in accoglimento della domanda attorea, questa Sezione giurisdizionale condanna la società convenuta e il suo ex amministratore e rappresentante legale al pagamento, in solido, di € 61.317,00, in favore del Comune di Montegrotto Terme oltre rivalutazione monetaria dalle singole date degli omessi versamenti. Su tale somma, andranno calcolati gli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c. le spese di giustizia vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando,

31956.

DICHIARA

la contumacia della società Terme COMMODORE s.r.l., in fallimento, codice fiscale e partita IVA 05134540284, con sede legale in Montegrotto Terme (PD), via S. Pio X², in persona della curatrice fallimentare Monica MARAGOTTO

CONDANNA

1) società Terme COMMODORE s.r.l., in fallimento, codice fiscale e partita IVA 05134540284, con sede legale in Montegrotto Terme (PD), via S. Pio X², pec: f75.2021padova@pecfallimenti.it, in persona della curatrice fallimentare MARAGOTTO Monica, domiciliata a Padova in via Sorio 47, c.f. MRGMNC63P44A001P, pec: monica.maragotto@pec.commercialisti.it;

2) MATTIAZZO Pierlivio, in proprio e quale ex amministratore e legale rappresentante di Terme COMMODORE s.r.l., nato ad Abano Terme (PD) il 22.12.1955, residente ad Abano Terme, via Augustea 31, c.f. MTTPLV55T22A001B, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Attilio De Martin del Foro di Padova (C.F. DMR GNN 68S20 G642E) con elezione di domicilio presso lo Studio dell'Avv. Luca Fonte in Venezia – Mestre, Via Torino, n. 65, interno 23.

a risarcire, a titolo di responsabilità solidale, in favore del Comune di Montegrotto Terme, la somma di € 61.317,00 (sessantunomilatrecentodiciasette/00), oltre rivalutazione monetaria dalle singole date degli omessi versamenti.

Su predetto importo competono, dalla data di deposito della

[illegible]

	sentenza e sino al soddisfo, gli interessi nella misura di legge.	
--	---	--

	Condanna, altresì, i convenuti al pagamento delle spese di	
	giudizio, che sono liquidate, in euro 493,04	
	(quattrocentonovantatre/04).	

	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
--	--	--

	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 marzo	
	2024.	

	IL MAGISTRATO estensore	IL PRESIDENTE	
--	-------------------------	---------------	--

	IL MAGISTRATO estensore	IL PRESIDENTE	
--	-------------------------	---------------	--

	(Maurizio Massa)	(Marta Tonolo)	
--	------------------	----------------	--

	(Maurizio Massa)	(Marta Tonolo)	
--	------------------	----------------	--

	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
--	-------------------	-------------------	--

	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
--	-------------------	-------------------	--

	Depositato in Segreteria il 08/10/2024	
--	--	--

	Il Funzionario Preposto	
--	-------------------------	--

	f.to digitalmente Nadia Tonolo	
--	--------------------------------	--